



OGGETTO: Pratica num. 29/VA/2013 Parere sulla procedura ed i criteri di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di Appello, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (delibera del 18 dicembre 2013)

Il Consiglio,

considerato che il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*”, prevede agli articoli 62 e seguenti, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la nuova figura del giudice ausiliario presso le Corti di appello nel numero di quattrocento secondo la pianta organica determinata con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali;

che il comma 2 del citato articolo 65 prevede che con il medesimo decreto ministeriale, e quindi sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina;

che il Ministero della Giustizia, in data 5 dicembre 2013, ha chiesto al Consiglio superiore di esprimere parere su tali aspetti, peraltro afferenti direttamente le prerogative costituzionali dell’Organo di governo autonomo della magistratura;

che, pertanto, appare necessario fornire al Ministero il presente parere in merito alla procedura da seguire e ai criteri da adottare per la nomina dei giudici ausiliari;

d e l i b e r a

di approvare il seguente parere sulle modalità e i termini di presentazione delle domande per la nomina a giudice ausiliario di Corte d’appello nonché sui criteri di priorità nella nomina, proponendo il seguente schema di bando:

Articolo 1

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice ausiliario presso le Corti di appello.

Articolo 2

Disposizioni di carattere generale

1. I giudici ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, nella composizione integrata, a norma dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

2. Il numero dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello è indicato nell’allegato 1 del presente bando.

3. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento della presentazione della domanda, nonché i magistrati onorari che non esercitino più, ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai, anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

Articolo 3

Requisiti per la nomina

1. Per conseguire la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) avere l'idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni e delle professioni di provenienza.

2. Nei casi di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettere a) e b), l'interessato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nei casi di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), l'interessato, alla data di scadenza del termine per presentazione della domanda, deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessant'anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano è richiesta anche un'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva, altresì, il principio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ed i consiglieri regionali, i membri del Governo, i Presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto;

d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

6. Gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, non possono essere nominati giudici ausiliari presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consiglio dell'ordine cui sono iscritti al momento della nomina ovvero sono stati iscritti nei cinque anni precedenti.

7. Fatto salvo per quanto previsto nei commi 2 e 3, i requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 4

Domanda di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va presentata compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Giudici ausiliari Corti di appello", e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto per esteso, unitamente ai moduli “Mod. N.1”, “Mod. N.2” e “Mod. N.3” reperibili sul medesimo sito internet “www.csm.it”, al presidente della Corte di appello alla quale il richiedente chiede di essere assegnato, entro e non oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente bando.

Della pubblicazione del bando è altresì dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

2. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del relativo bando di concorso.

3. Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando e fino alla data di scadenza dello stesso.

4. Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla.

5. Il candidato deve stampare la domanda, firmarla per esteso e consegnarla entro il termine di scadenza del bando al presidente della Corte di appello presso la quale il richiedente chiede di essere assegnato ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato.

7. Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 63, comma 3, del decreto legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013, specificando una fra le seguenti categorie per le quali si richiede di partecipare alla presente procedura di selezione:

a) di magistrato ordinario, contabile o amministrativo ovvero di avvocato dello Stato a riposo da non più di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché di magistrato onorario che, all’atto della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, non esercita più le funzioni ma che abbia esercitato con valutazione positiva le funzioni per almeno cinque anni;

b) di professore universitario in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

c) di ricercatore universitario in materie giuridiche;

d) di avvocato anche se cancellato dall’albo da non più di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

e) di notaio anche se a riposo da non più di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

8. Inoltre, l’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e luogo di residenza, i numeri telefonici e l’indirizzo e-mail di reperibilità nonché il possesso dei seguenti requisiti di cui all’articolo 64, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) di avere idoneità fisica e psichica;

f) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento dell’amministrazione o della professione di provenienza;

g1) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere a) e b), di non aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i settantacinque anni di età;

ovvero,

g2) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere d) ed e), alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e di non aver compiuto i sessanta anni di età;

h) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano, di aver conseguito l'attestato o titolo equipollente della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti dagli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;

i) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano, l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (italiano - tedesco - ladino);
9. L'aspirante nella domanda deve indicare altresì i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo articolo 5, che dovranno essere documentati secondo le modalità previste dall'articolo 6.

10. Gli aspiranti non possono presentare la domanda per più di tre distretti di Corte di appello. La presentazione della domanda per più di un distretto di Corte di appello non dà luogo ad alcun ordine di preferenza.

11. Le domande presentate in eccedenza rispetto al numero consentito si intendono non effettuate. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate oltre il numero di tre distretti avuto riguardo alla data e all'ora di compilazione e registrazione della domanda tramite il sistema informatico, fatta salva l'eventuale revoca di precedenti domande.

12. Alla domanda consegnata o fatta pervenire alla Corte di appello per la quale la stessa è proposta devono essere allegati, a pena d'inammissibilità:

a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 69 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.1) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura;

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici del distretto in cui svolge le funzioni onorarie e a non rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio nonché a non rappresentare, assistere o difendere anche presso uffici di altri distretti le parti di procedimenti in relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.2) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura;

d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a dimettersi dall'incarico di magistrato onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di deliberazione della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.2);

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non svolgere, nel corso del rapporto onorario, l'incarico di consulente, perito, interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno e, in genere, gli incarichi assimilabili alle figure di ausiliario del giudice nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte di appello presso il quale esercita le funzioni giudiziarie nonché a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell'ambito del distretto di Corte di appello presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale incarico nel

corso del rapporto onorario, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.3) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura.

13. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

14. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 1 determina l'inammissibilità della domanda.

Articolo 5

Titoli di preferenza e criteri di priorità

1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria, l'esercizio effettivo, anche pregresso, delle attività e funzioni relative alle qualifiche e categorie previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come riportate all'articolo 2, comma 3, del presente bando.

2. Al riguardo, si precisa, ai fini dell'attribuzione del punteggio, che:

a) per l'esercizio delle attività e funzioni di magistrato ordinario, contabile o amministrativo, di avvocato dello Stato, di magistrato onorario, di avvocato, di notaio, di professore universitario in materie giuridiche di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario in materie giuridiche sono attribuiti:

- punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio, fino ad un massimo di punti: 20.00;

b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- punti: 2.00 per l'esercizio di funzioni giurisdizionali di appello e/o di cassazione per più di tre anni;

- punti: 2.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di magistrato, anche onorario, in materia civile e/o del lavoro per almeno cinque anni;

- punti: 1.00 per l'esercizio della professione di avvocato cassazionista per almeno un biennio;

- punti: 1.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente della professione forense in materia civile e/o del lavoro negli ultimi cinque anni;

- punti: 1.00 per l'esercizio dell'attività di professore universitario o di ricercatore universitario in materie giuridiche civilistiche e/o del lavoro;

- punti: 0.25 per l'esercizio dell'attività di professore di ruolo negli istituti superiori statali in materie giuridiche;

c) a parità di punti è riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo rispetto agli avvocati cancellati dall'albo da non più di tre anni e, in caso di ulteriore parità, a coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'albo;

3. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri sopra enunciati, è preferito ai fini della nomina il più giovane di età.

4. Sono presi in considerazione e valutati ai fini della formazione della graduatoria i titoli di preferenza posseduti dall'aspirante non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina.

Articolo 6

Modalità di presentazione della documentazione attestante i titoli di preferenza

1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza ai fini della formazione della graduatoria, deve essere inviata entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'aspirante della proposta di nomina prevista dal successivo articolo 7, comma 8, direttamente al Consiglio superiore della magistratura esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 – 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it".
2. Ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere autocertificati i titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una delle qualifiche o categorie riportate all'articolo 2, comma 3, del presente bando, alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse, alla perdurante iscrizione negli albi professionali.
3. Non possono essere autocertificati gli altri titoli indicati nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 5.
4. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione dell'esercizio delle relative attività e funzioni. Per le attività e funzioni in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal bando di concorso.
5. La mancanza nei documenti indicati al comma 3 dell'indicazione della data iniziale e di quella finale, per le attività e funzioni non in corso, costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
6. Entro sei mesi dalla data della prima delibera consiliare di nomina dei giudici ausiliari di ogni Corte di appello, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della documentazione prodotta.
Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verrà stralciata e distrutta.

Articolo 7

Procedimento per la nomina

1. Il presidente della Corte di appello procede alla convocazione del Consiglio giudiziario nella composizione integrata, a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio:
 - a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;
 - b) il certificato penale;
 - c) il rapporto informativo del Prefetto;
 - d) il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e);
3. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, acquisiti i documenti ed i pareri di cui al comma 2, provvede all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina.
4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti:
 - a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti previsti dall'articolo 3;
 - b) l'inesistenza di cause di incompatibilità;
 - c) l'inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;
 - d) l'idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza; a tal fine, per gli aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio dovranno essere considerati anche i pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine degli avvocati o notarile di appartenenza;
 - e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

5. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario, tenuto conto della possibilità per l'aspirante di presentare domanda di nomina fino a tre distretti.

6. Non possono essere proposti per la nomina:

a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti ovvero siano stati destituiti dall'impiego di magistrato ordinario, contabile, amministrativo o di avvocato dello Stato ovvero di professore o ricercatore universitario nonché gli aspiranti avvocati o notai che siano stati sospesi, destituiti ovvero radiati dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari;

b) gli aspiranti che ricoprano l'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti o che assumano tale incarico dopo la presentazione della domanda di nomina a giudice ausiliario, a meno che abbiano prodotto nella domanda stessa, o in successiva separata dichiarazione, la dichiarazione di impegno a cessare dall'incarico prima della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

7. Il Consiglio giudiziario invia le proposte con i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura, che procede alla designazione dei giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire.

8. La proposta di designazione formulata dalla competente Commissione del Consiglio superiore della magistratura viene comunicata all'aspirante a mezzo telefono, ai numeri telefonici indicati nella domanda di nomina, ovvero per posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa.

9. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all'articolo 6, comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza per la nomina costituisce causa di esclusione dalla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e di eventuale revoca della proposta di nomina da parte della competente Commissione consiliare.

10. L'eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovrà essere comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 – 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it", entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 8.

11. La delibera del Consiglio superiore della magistratura è trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia, per l'emanazione del decreto di nomina.

12. La delibera di nomina a giudice ausiliario presso una Corte di appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte per altre Corti di appello.

13. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potrà essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti.

Articolo 8

Presenza di possesso

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro della giustizia.

2. Il presidente della Corte di appello assegna il giudice ausiliario alle diverse sezioni dell'ufficio.

3. Il presidente della Corte d'appello deve comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Articolo 9

Tirocinio

1. Al fine di consentire ai giudici ausiliari di Corte di appello di nuova nomina, non appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3, la necessaria formazione professionale, le strutture territoriali della formazione decentrata, sentiti i presidenti delle Corti di appello cureranno che i giudici ausiliari, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di due mesi prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli giudiziari, d'intesa

con le strutture di formazione decentrata, individueranno un magistrato di riferimento in servizio presso la Corte di appello nel settore civile o del lavoro.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze tenute da magistrati professionali.

3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici ausiliari di Corte di appello, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell'ipotesi in cui vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il Consiglio giudiziario, su proposta del presidente della Corte di appello, valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi.

Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il presidente della Corte di appello redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, anche su richiesta dell'interessato e previo parere del presidente della Corte di appello, può disporre l'esonero dallo svolgimento del tirocinio per il giudice ausiliario appartenente alla categoria di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 3.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio superiore della magistratura e presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al decreto di nomina.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II, reparto magistratura onoraria, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Ufficio II.

Articolo 11

Comunicazioni

1. All'atto della presentazione della domanda ciascun aspirante giudice ausiliario dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica, anche certificata, ove potrà ricevere tutte le comunicazioni relative al presente decreto.

Articolo 12

Informazioni relative alla procedura di selezione

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it". In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria risultante dal caricamento dei dati da parte degli aspiranti e la graduatoria definitiva.

Articolo 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla procedura ed i criteri di nomina nonché sullo *status* dei giudici ausiliari presso le Corti di appello.